

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1264 del 05 novembre 2024

Istituzione e disciplina dell'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e del Registro dei progetti a beneficio comune (artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2024). Istituzione del tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune (art. 8 della L.R. n. 10/2024). Deliberazione/CR n. 113 del 23/09/2024.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si istituisce e disciplina l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e del Registro dei progetti a beneficio comune ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2024 e si istituisce il tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune di cui all'art. 8 della L.R. n. 10/2024.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

L'art. 1 della Legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "*Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune*" (di seguito anche "Legge regionale") prevede che la Regione, in conformità con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ai sensi della risoluzione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 25 settembre 2015, e nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con Deliberazione consiliare n. 80 del 20 luglio 2020, riconosca e valorizzi le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG (*Environmental, Social, Governance*) operanti sul territorio regionale a sostegno dei progetti iscritti nel registro regionale dei progetti a beneficio comune.

A tal proposito, la citata Legge regionale definisce:

- società benefit: le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- imprese ESG: le imprese che redigono la rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 10/2024 ovvero che, anche se non obbligate, effettuano investimenti ESG aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della *governance* aziendale, nei progetti a beneficio comune.

In particolare, al fine di sostenere e incentivare le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG operanti in Veneto, gli artt. 4 e 5 della Legge regionale prevedono che la Giunta regionale istituisca presso la Struttura regionale competente l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e il Registro dei progetti a beneficio comune.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni citate, con il presente provvedimento si istituisce presso la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, quale Struttura regionale competente, l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG (nel seguito "Elenco") e il Registro dei progetti a beneficio comune (nel seguito "Registro") e si approvano le disposizioni attuative degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2024 di cui **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel dettaglio, con le allegate disposizioni attuative si provvede a disciplinare il funzionamento, le modalità e le procedure per l'iscrizione nell'Elenco delle società benefit e delle imprese ESG. L'Elenco è pubblicato in una apposita piattaforma digitale ospitata nel sito istituzionale della Regione e realizzata dalla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT e contiene le informazioni utili relative alle attività a beneficio comune svolte dalle società benefit e dalle imprese ESG iscritte.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su istanza della società benefit o dell'impresa ESG, presentata per il tramite della citata piattaforma digitale. La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese provvede all'istruttoria delle istanze accertando l'idoneità, la completezza e la regolarità della documentazione inviata ed applicando le garanzie procedurali di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'iscrizione è soggetta a revisione decorsi tre anni dalla data di comunicazione di ammissione.

Con riferimento al Registro, che rappresenta il documento nel quale vengono iscritti i progetti a beneficio comune promossi, gestiti o coordinati dalla Regione o da uno o più enti locali, anche in convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con soggetti, pubblici o privati, da realizzare sul territorio regionale a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG, le allegato disposizioni attuative ne disciplinano le modalità di pubblicazione sulla piattaforma digitale che funge da vetrina digitale dei progetti a beneficio comune.

Le società benefit e le imprese ESG che intendono realizzare i progetti a beneficio comune inseriti nel Registro saranno tenute a sottoscrivere apposita convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con le Amministrazioni che promuovono, gestiscono o coordinano il progetto, al fine di disciplinare i reciproci rapporti nella gestione dello stesso, anche in materia di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale ed industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Registro contiene un'apposita sezione dedicata ai progetti a beneficio comune afferenti alle linee di intervento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le amministrazioni e i soggetti pubblici e privati individuati dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 10/2024, accedono alla piattaforma digitale e pubblicano il progetto a beneficio comune che intendono realizzare sul territorio regionale e di cui sono promotori, gestori o coordinatori. La pubblicazione del progetto a beneficio comune è accompagnata da una scheda descrittiva in cui sono indicate le finalità di beneficio comune perseguite e le modalità con cui si intendono coinvolgere nella realizzazione del progetto le società benefit e le imprese ESG. I progetti a beneficio comune inseriti nel Registro confluiscono in un elenco tenuto ed aggiornato con modalità automatica e pubblicato sulla piattaforma digitale.

I soggetti promotori, gestori o coordinatori dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro comunicano alla Struttura regionale competente l'avvio e lo stato di avanzamento annuale di ogni progetto e, all'avvenuto completamento, pubblicano sulla piattaforma digitale una relazione finale sull'attuazione del progetto.

Le società benefit e le imprese ESG iscritte nell'Elenco possono inserire nella piattaforma, per la successiva pubblicazione in un'apposita sezione, un compendio delle proprie buone pratiche per condividere e promuovere le esperienze maggiormente positive e facilitare la creazione di utili competenze per future iniziative.

L'art. 8 della L.R. n. 10/2024 prevede altresì che la Giunta regionale, per il conseguimento delle azioni e l'attuazione degli artt. 6 e 7 della stessa Legge regionale, istituisca un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di progettazione e attuazione di progetti a beneficio comune, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione generale; il Tavolo tecnico può formulare proposte da sottoporre agli enti locali e ai soggetti pubblici e privati interessati dai progetti a beneficio comune.

Si propone, pertanto, di istituire il Tavolo tecnico regionale per i progetti a beneficio comune composto dal Segretario Generale della Programmazione o un suo delegato, che lo presiede e coordina, e dai Direttori di Area o loro delegati. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 10/2024, la partecipazione al Tavolo tecnico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Con Deliberazione n. 113/CR del 23 settembre 2024, la Giunta regionale ha proposto di istituire, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/2024, l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e di approvarne la disciplina relativa al funzionamento, alle modalità e alle procedure per l'iscrizione, nonché di istituire, ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge regionale, il Registro dei progetti a beneficio comune e di approvarne la disciplina relativa al funzionamento ed alla tenuta.

Con nota prot. n. 492974 del Segretario della Giunta regionale, in data 26 settembre 2024 la DGR/CR n. 113/2024 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 10/2024, per l'espressione del parere previsto nel predetto articolo.

Con parere n. 433 del 17 ottobre 2024 la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole proponendo le seguenti modifiche al testo:

- a. all'art. 2, comma 1, lettera b) in materia di "Definizioni", provvedere ad un mero aggiornamento dei riferimenti normativi alla disciplina sopravvenuta;
- b. all'art. 3 in materia di "Sezioni dell'elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG" al comma 1, sezione II "Imprese ESG" inserire la previsione della inclusione di una sottosezione riservata alle imprese tenute alla rendicontazione individuale di sostenibilità di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 125/2024;
- c. all'art. 5 in materia di "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco": 1. sopprimere la lettera g), atteso che le relative previsioni possono essere ritenute incluse nelle previsioni della lettera f); 2. alla lettera k), chiarire che l'obbligo ivi previsto, ovvero il deposito di almeno un bilancio consuntivo presso il registro delle imprese, riguarda solo le società obbligate alla redazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale;

- d. all'art. 6 in materia di "Procedimento per l'iscrizione nell'elenco" ed all'art. 7 in materia di "Istruttoria delle istanze per l'iscrizione nell'elenco" sopprimere i rispettivi commi 3, in funzione di semplificazione degli adempimenti procedurali per la iscrizione nell'elenco;
- e. all'art. 10 in materia di "Registro dei progetti a beneficio comune" integrare l'articolato con le previsioni volte a configurare la piattaforma digitale, liberamente accessibile attraverso il portale Internet istituzionale della Regione, come strumento per lo scambio di informazione fra i soggetti proponenti e coloro che intendono sostenere il progetto a beneficio comune o aderire al medesimo, nei termini come di seguito proposti e prevedere, al comma 7, l'articolazione del registro su base territoriale;
- f. all'art. 11 in materia di "Procedimento per l'iscrizione nel Registro" inserire al comma 1, nella previsione di pubblicazione sulla piattaforma del progetto a beneficio comune da realizzare sul territorio, anche la previsione delle "modalità con cui si prevede di coinvolgere nella realizzazione del progetto le Società e le Imprese";
- g. all'art. 12 in materia di "Attuazione e Monitoraggio" al comma 1, lettera a), integrare con l'inciso "nonché ogni altra informazione ritenuta utile al fine di evidenziare gli effetti dei progetti a beneficio comune";
- h. all'art. 13 recante "Buone pratiche" inserire un comma che prevede che le società e imprese possono proporre la pubblicazione di casi di buone pratiche, aggiornabile e modificabile ed integrare il comma 3 con l'espresso riferimento alla norma di riferimento (art. 6, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 10 del 2024 in tema di promozione di giornate ed eventi informativi sui temi proposti dalla legge regionale.

La competente Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ha ritenuto di accogliere tutte le sopra indicate modifiche proposte alla Deliberazione/CR n. 113/2024 in quanto ritenute congrue e migliorative del testo iniziale; si dà atto quindi che le stesse sono integralmente riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di cui si propone l'approvazione.

Si propone pertanto di istituire, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2024, l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e il Registro dei progetti a beneficio comune e di approvarne la disciplina relativa rispettivamente al funzionamento, alle modalità e alle procedure per l'iscrizione e al funzionamento ed alla tenuta di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di istituire il Tavolo tecnico regionale per i progetti a beneficio comune di cui all'art. 8 della predetta L.R. n. 10/2024, composto dal Segretario Generale della Programmazione o un suo delegato, che lo presiede e coordina, e dai Direttori di Area o loro delegati.

Si propone altresì di stabilire che l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e il Registro dei progetti a beneficio comune sono tenuti e gestiti dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese e di incaricare la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT della realizzazione della piattaforma digitale di cui all'art. 7 della L.R. n. 10/2024 utilizzando a tal fine le risorse finanziarie, pari a euro 175.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 75.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, di cui all'art. 10 commi 1 e 2 della medesima Legge regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 208/2015, art. 1, commi 376 e ss;

VISTA la DACR n. 80/2020;

VISTA la L.R. n. 10/2024;

RICHIAMATA la DGR n. 937/2024;

VISTA la DGR/CR n. 113/2024;

VISTA la nota n. 433 del 17 ottobre 2024, con cui la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole con modifiche al testo della DGR/CR 113/2024;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di promuovere e valorizzare, in attuazione della L.R. n. 10/2024, le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG (*Environmental, Social, Governance*) operanti sul territorio regionale anche al fine di favorire la crescita sostenibile del sistema produttivo veneto;
3. di istituire, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/2024, l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e di approvarne la disciplina relativa al funzionamento, alle modalità e alle procedure per l'iscrizione di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di istituire, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2024, il Registro dei progetti a beneficio comune e di approvarne la disciplina relativa al funzionamento ed alla tenuta di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e il Registro dei progetti a beneficio comune di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono tenuti e gestiti dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese;
6. di dare atto che le società benefit e le imprese ESG che intendono realizzare i progetti a beneficio comune inseriti nel Registro saranno tenute a sottoscrivere apposita convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con le Amministrazioni che promuovono, gestiscono o coordinano il progetto, al fine di disciplinare i reciproci rapporti nella gestione dello stesso, anche in materia di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale ed industriale, ai sensi della normativa vigente in materia;
7. di incaricare la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT della realizzazione della piattaforma digitale di cui all'art. 7 della L.R. n. 10/2024 utilizzando a tal fine le risorse finanziarie, pari a euro 175.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 75.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, di cui all'art. 10 commi 1 e 2 della medesima Legge regionale;
8. di istituire il Tavolo tecnico regionale per i progetti a beneficio comune di cui all'art. 8 della L.R. n. 10/2024 composto dal Segretario Generale della Programmazione o un suo delegato, che lo presiede e coordina, e dai Direttori di Area o loro delegati;
9. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Disposizioni attuative degli artt. 4 e 5 della L.R. 16 aprile 2024, n. 10. Istituzione e disciplina dell'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e del Registro dei progetti a beneficio comune

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente provvedimento, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune", disciplina:
 - a) il funzionamento, le modalità e le procedure per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG con sede operativa in Veneto che aderiscono ai progetti a beneficio comune inseriti nel registro di cui all'art. 5 della legge regionale (di seguito Elenco);
 - b) il funzionamento e la tenuta del Registro dei progetti a beneficio comune (di seguito Registro) da realizzare sul territorio regionale a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG.
2. L'Elenco e il Registro di cui al comma 1 sono istituiti e tenuti presso la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese (di seguito Direzione).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
 - a) "società benefit": le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
 - b) "imprese ESG": le imprese che redigono la rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e successive modificazioni ed alla normativa statale di recepimento così come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità", ovvero che, anche se non obbligate, effettuano investimenti ESG aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale, nei progetti a beneficio comune inseriti nel Registro di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - c) "beneficio comune": il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, di cui al comma 376 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - d) "progetto a beneficio comune": il progetto, l'iniziativa ovvero ogni altra attività avente finalità di beneficio comune, realizzati o da realizzarsi sul territorio regionale, proposta o gestita o partecipata dalla Regione o da uno o più enti locali ovvero dalla Regione o da uno o più enti locali, in convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con soggetti, pubblici o privati, anche avviati su iniziativa di questi ultimi.

Art. 3 - Sezioni dell'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG

1. L'Elenco è articolato nelle seguenti due sezioni:
 - a) Sezione I): società benefit (di seguito Società);
 - b) Sezione II): imprese ESG (di seguito Imprese) che include una sottosezione riservata alle imprese tenute alla rendicontazione individuale di sostenibilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 125/2024.
2. L'Elenco è caricato su piattaforma digitale liberamente accessibile attraverso il portale internet istituzionale della Regione ed è formato e gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.



c80019cb



3. La piattaforma digitale che ospita l'Elenco contiene una sezione a libero accesso dove sono raccolte le informazioni utili sulle società benefit e le imprese ESG iscritte nell'Elenco.
4. Nella sezione della piattaforma digitale di cui al comma 3 sono pubblicate, per ciascuna Società e Impresa iscritta nell'Elenco, la relazione di cui all'art. 1, comma 382 della legge n. 208/2015 e, qualora obbligatoria ai sensi di legge, la rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464.
5. Le Società e le Imprese potranno direttamente operare sulla piattaforma, attraverso un accesso riservato nell'area dedicata a ciascuna di esse. Tale possibilità si realizzerà attraverso un preventivo accreditamento e rilascio credenziali a personale incaricato ed individuato preventivamente dalle medesime Società e Imprese. Le credenziali individuano un ambito di interscambio e comunicazione riservato tra la Società o l'Impresa e la Regione del Veneto (di seguito Regione); tale canale oltre al primo inserimento verrà utilizzato in esclusiva dalla Società e dall'Impresa per l'aggiornamento o la variazione dei dati richiesti.

Art. 4 - Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene su istanza, presentata tramite la piattaforma digitale dedicata di cui all'art. 3, comma 2, da parte della Società o Impresa interessata previo accertamento dei requisiti previsti dal presente provvedimento, senza oneri istruttori.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. Per l'iscrizione nell'Elenco la Società o Impresa richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere una società benefit ovvero un'impresa ESG, come definite all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente provvedimento;
 - b) per le società Benefit: aver adempiuto alle previsioni dell'art. 1, commi 382 e 383 della legge n. 208/2015 in ordine alla redazione e pubblicazione dell'ultima relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario;
 - c) per le imprese ESG: aver aderito ad almeno un progetto a beneficio comune inserito nel Registro;
 - d) essere iscritta nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - e) avere una sede operativa in Veneto;
 - f) non essere sottoposta alle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - g) essere in regola con la normativa antimafia;
 - h) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ed essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - i) non essere stata oggetto nell'ultimo biennio di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; detto requisito deve sussistere sia in capo alla società/impresa che al legale rappresentante della medesima;
 - j) qualora si tratti di società obbligate alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale: aver depositato presso il registro delle imprese almeno un bilancio consuntivo.

Art. 6 - Procedimento per l'iscrizione nell'Elenco

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il legale rappresentante della Società o Impresa richiedente, anche per il tramite di soggetto delegato, compila apposita istanza, in modalità telematica, accedendo alla piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2. Nell'istanza deve essere indicata la sezione dell'Elenco per la quale si richiede l'iscrizione.
2. Ai fini dell'iscrizione, in fase di compilazione dell'istanza telematica, l'operatore è tenuto a rendere le autocertificazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



c80019cb



(dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio) inerenti al possesso dei requisiti previsti all'art. 5.

3. Nel sito istituzionale della Regione viene resa disponibile la piattaforma digitale di cui al comma 1 per l'iscrizione con le relative istruzioni per la compilazione e l'invio dell'istanza.

Art. 7 - Istruttoria delle istanze per l'iscrizione nell'Elenco

1. Tutte le domande di iscrizione nell'Elenco sono soggette alla verifica automatica dei requisiti d'iscrizione di cui all'art. 5.
2. La Direzione provvede all'istruttoria delle istanze accertando l'idoneità, la completezza e la regolarità delle autocertificazioni e della documentazione inserite da ciascuna Società e Impresa richiedente utilizzando la propria area riservata della Piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2. L'attività istruttoria è svolta applicando le garanzie procedurali di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione dalla stessa prodotta, la Direzione provvede a richiederli alla medesima proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine di 30 giorni per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle predette integrazioni o dei predetti chiarimenti.
4. La procedura descritta ai commi 2 e 3 viene svolta direttamente attraverso la Piattaforma digitale dall'operatore incaricato della Direzione.
5. La Direzione si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati e alla veridicità delle autocertificazioni.

Art. 8 - Tenuta e aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco è liberamente accessibile sulla piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2.
2. L'iscrizione nell'Elenco è soggetta a revisione decorsi tre anni dalla data di comunicazione di ammissione. Il procedimento di revisione è avviato e gestito dalla Direzione.
3. Trenta giorni prima dell'avvio della procedura di revisione triennale dell'iscrizione nell'Elenco, le Società e le Imprese che intendono confermare la propria iscrizione presentano attraverso la piattaforma digitale un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.
4. Le Società e le Imprese iscritte hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta, rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell'istanza di ammissione, nel termine di 20 giorni dall'intervenuta modifica.
5. La Direzione può effettuare periodicamente verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere dei requisiti di iscrizione e la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco può avvenire d'ufficio, in esito ai controlli sui requisiti richiesti, oppure su comunicazione della Società o Impresa a seguito della perdita dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'iscrizione, da presentare alla Direzione tramite la piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 entro 30 giorni dal momento in cui si verifica l'evento. La Direzione provvede alla cancellazione e al conseguente aggiornamento dell'Elenco pubblicato sulla piattaforma digitale.

Art. 10 - Il Registro dei progetti a beneficio comune

1. In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 10/2024, il Registro è il documento nel quale vengono iscritti i progetti a beneficio comune da realizzare sul territorio regionale a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG.



c80019cb



2. In apposita sezione del Registro di cui al comma 1 continuano a restare iscritti i progetti a beneficio comune già realizzati.
3. I progetti a beneficio comune sono realizzati sul territorio regionale, con l'ausilio della piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 tramite forme di collaborazione tra Società e Imprese e la Regione o uno o più enti locali ovvero la Regione o uno o più enti locali, in convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con soggetti, pubblici o privati, anche con riguardo a progetti avviati su iniziativa di questi ultimi.
4. La piattaforma digitale contiene altresì una sezione dedicata ai proponenti i progetti a beneficio comune volta a favorire l'incontro tra i soggetti di cui al comma 3 e le Imprese e le Società. Tale sezione comprende inoltre un'area riservata alle proposte di progetti a beneficio comune provenienti dai soggetti elencati al comma 3.
5. La piattaforma digitale gestisce lo scambio di informazioni tra i soggetti proponenti e coloro che intendono sostenere il progetto a beneficio comune o aderire al medesimo.
6. Il Registro è caricato sulla piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 e rappresenta una vetrina digitale dei progetti a beneficio comune.
7. Il Registro è suddiviso per territorio e comprende un'apposita sezione per i progetti a beneficio comune afferenti alle linee di intervento della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
8. Il Registro costituisce una base informativa pubblica divulgabile e liberamente accessibile attraverso il portale internet istituzionale della Regione.

Art. 11 - Procedimento per l'iscrizione nel Registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, la Regione o uno o più enti locali, anche in collaborazione tra loro o con altri soggetti pubblici e privati, accedono, per il tramite di soggetto delegato, alla piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 e pubblicano il progetto a beneficio comune che intendono realizzare sul territorio regionale e di cui sono promotori, gestori o coordinatori nonché le modalità con cui prevedono di coinvolgere nella realizzazione del progetto le Società e le Imprese. Con le medesime modalità si provvede alla variazione o alla cancellazione del progetto iscritto nel Registro.
2. Ai fini della pubblicazione del progetto a beneficio comune, il soggetto delegato di cui al comma 1 compila una scheda descrittiva del progetto in cui indica con accuratezza le finalità di beneficio comune perseguite e le modalità con cui si intendono coinvolgere nella realizzazione del progetto le Società e le Imprese.
3. I soggetti promotori, gestori o coordinatori del progetto a beneficio comune iscritti nel Registro sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio del progetto medesimo. La Regione del Veneto, in qualità di titolare della piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 non è in ogni caso responsabile dei contenuti e della veridicità dei progetti pubblicati e della loro effettiva realizzazione, restando in carico del soggetto promotore, gestore o coordinatore ogni responsabilità verso gli utenti.
4. Sul sito istituzionale della Regione del Veneto viene resa disponibile la piattaforma digitale per la pubblicazione dei progetti a beneficio comune con le relative istruzioni.
5. I progetti a beneficio comune inseriti nel Registro confluiscono in un elenco tenuto ed aggiornato con modalità automatica e pubblicato sulla piattaforma digitale.
6. Le comunicazioni tra i soggetti promotori, gestori o coordinatori e le Società e Imprese avvengono per il tramite della piattaforma digitale.
7. I soggetti di cui al comma 1 potranno direttamente operare sulla piattaforma, attraverso un accesso riservato nell'area riservata a ciascuno di essi. Tale possibilità si realizzerà attraverso un preventivo accreditamento e rilascio credenziali a personale incaricato ed individuato preventivamente dai medesimi.



c80019cb



Articolo 12 - Attuazione e Monitoraggio

1. I soggetti promotori, gestori o coordinatori dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro comunicano tramite la piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 l'avvio del progetto ed inviano alla Direzione:
 - a) la relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto nonché ogni altra informazione ritenuta utile al fine di evidenziare gli effetti dei progetti a beneficio comune;
 - b) la relazione finale sull'attuazione del progetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a pubblicare sulla propria area riservata della piattaforma digitale l'impatto generato sul territorio da ciascun progetto a beneficio comune.
3. La Regione monitora la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 13 - Buone pratiche

1. La piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 contiene una sezione per la pubblicazione di buone pratiche.
2. Le Società e le Imprese iscritte nell'Elenco possono proporre alla Direzione la pubblicazione di casi di buone pratiche nella sezione di cui al comma 1. L'elenco dei casi di buone pratiche può essere aggiornato e modificato in ogni momento dalla Direzione anche su richiesta delle Società e Imprese interessate.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) della L.R. n. 10/2024, ai fini della promozione delle Società e Imprese, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 3, comma 2 possono essere comunicati e organizzati eventi, seminari, incontri, iniziative informative finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit e dell'impresa ESG.

Art. 14 - Efficacia

1. Il presente provvedimento produce effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



c80019cb

